Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 giugno 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1966, n. **396.**

Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, è così modificato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società "Stabilimenti navali S.p.A. - Taranto" già "Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto" un contributo di lire 1 miliardo per il bacino galleggiante di carenaggio già costruito, subordinatamente alla presentazione da parte della società stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.

La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64, di lire 125 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 250 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1966, n. **397**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — E' modificato nel senso che all'elenco delle Facoltà che costituiscono l'Università di Trieste è inserita dopo la Facoltà di magistero la seguente:

Facoltà di medicina e chirurgia (limitata al primo biennio).

Dopo l'art. 55 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del 1° biennio della Facoltà di medicina e chirurgia:

CAPO V

Facoltà di medicina e chirurgia

Art. 56. — La Facoltà di medicina e chirurgia è limitata al 1° biennio. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica.

Art. 57. — Sono insegnamenti fondamentali:

1° *Biennio*:

1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno);
6) Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie e per tutti gli studenti.

Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale.

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Chimica delle macromolecole;
Radiochimica;
Analisi chimica strumentale.

Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di:

Chimica delle macromolecole;
Radiochimica;
Analisi chimica strumentale;
Astrofisica.

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di:

Elettrodinamica quantistica;
Elettronica quantistica;
Fisica dello spazio;
Fisica del plasma;
Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione;
Reazioni nucleari;
Sperimentazioni di fisica nucleare di alta energia;
Sperimentazioni di fisica nucleare di bassa energia;
Spettroscopia nucleare;
Superconduttività;
Teoria classica dei campi;
Teoria dei gruppi;
Teoria dei sistemi a molti corpi;
Teoria quantistica della misura;
Topologia.

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di:

Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione;
Teoria dei gruppi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. **398**.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 59 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, già modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275, è sostituito dal seguente comma:

« Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, sul più anziano di età ».

Art. 2.

L'art. 60 del regolamento indicato nel precedente articolo è sostituito dal seguente:

« Nelle Agenzie dove esistono più magazzini di ricevimento o più sale di perizia, sono costituite tante Commissioni quante sono le sale di perizia.

Quando si preveda che i prodotti di uno stesso Comune debbano essere periziati contemporaneamente in più sale di perizia, è autorizzata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato la nomina del corrispondente numero di delegati, effettivi e rispettivi supplenti, dei concessionari.

Per la nomina saranno osservate le norme del precedente art. 59.

Ciascun concessionario ha diritto di votare per tanti candidati quanti sono i delegati da nominare.

Saranno nominati i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il piu anziano di età ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. 399.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica II.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei 120 istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874;

Visti i verbali delle adunanze del 17 dicembre 1965 e del 1° aprile 1966, nelle quali la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della Chimica generale ed inorganica venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica II;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1961, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli viene assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica II, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Chimica generale ed inorganica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 400.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla defunta signora Bruni Maria Luigia vedova Ronco con testamento olografo del 9 novembre 1960, pubblicato per atto a rogito dott. Lorenzo Fenaroli (coadiutore del dott. Nicolò Livreri, notaio in Milano) in data 11 settembre 1964, n. 164341 di repertorio, raccolta n. 13183.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966, n. 401.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare un legato.

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare un legato disposto dal defunto rag. Guido Torre, con testamento pubblico a rogito dott. Giovanni Ghione, notaio in Torino, dell'11 ottobre 1962, n. 452 di repertorio, consistente in buoni del Tesoro novennali 5 % del valore di L. 10.000.000 (diecimilioni) in favore della sezione piemontese dell'Unione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 402.

Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz n. 20, viene autorizzato ad accettare la donazione dei terreni di cui al rogito dott. Leonardo Cosco, notaio in Catanzaro, del 16 dicembre 1954, n. 13125 di repertorio e n. 7743 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1966, n. 403.

Autorizzazione alla Fondazione « Antonio Manes », con sede in Roma, ad accettare una donazione e modificazione dello statuto della Fondazione stessa.

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Antonio Manes », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in quattro appartamenti del valore complessivo di L. 32.500.000, disposta dalla signorina Emma Manes. Viene, altresì, modificato l'art. 9 dello statuto della Fondazione predetta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 404.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino Vescovo, nel comune di Terzo di Aquileia (Udine).

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 29 dicembre 1943, integrato con postilla del 27 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Martino Vescovo nella frazione omonima del comune di Terzo di Aquileia (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1966.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche abbattutesi nel mese di settembre 1965 su alcuni Comuni della provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1965 hanno colpito i comuni di Corigliano Calabro, Rossano e Trebisacce hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1965 hanno colpito i seguenti Comuni della provincia di Cosenza:

Corigliano Calabro, Rossano, Trebisacce.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1966
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 100

(5118)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1966.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche abbattutesi nel mese di settembre 1965 su alcuni Comuni della provincia di Treviso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nei giorni 1, 2, 3 e 4 settembre 1965 hanno colpito i comuni di Breda di Piave, Maserada sul Piave, Motta di Livenza, Pederobba, Ponte di Piave, Portobuffolè, San Biagio di Callalta, Segusino, Susegana, Zenson di Piave, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni 1, 2, 3 e 4 settembre 1965, hanno colpito i seguenti Comuni della provincia di Treviso:

Breda di Piave, Maserada sul Piave, Motta di Livenza, Pederobba, Ponte di Piave, Portobuffolè, San Biagio di Callalta, Segusino, Susegana, Zenson di Piave.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1966
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 103

(5117)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1966.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche abbattutesi nel mese di settembre 1965 su alcuni Comuni della provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nel mese di settembre 1965 hanno colpito i comuni di Allerona, Alviano, Attigliano, Arrone, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, San Venanzo, Stroncone, Terni hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nel mese di settembre 1965 hanno colpito i seguenti Comuni della provincia di Terni:

Allerona, Alviano, Attigliano, Arrone, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, San Venanzo, Stroncone, Terni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1966
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 102

(5120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1966.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche abbattutesi nel mese di dicembre 1964 sul territorio del comune di Scafati (Salerno).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nei giorni 20 e 21 dicembre 1964 hanno colpito il comune di Scafati hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni 20 e 21 dicembre 1964 hanno colpito il seguente Comune della provincia di Salerno:

Scafati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1966
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 101

(5119)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Variazione alla pianta organica del personale delle cancellerie di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 658, relativo alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie con le successive variazioni;

Ritenuta la necessità di aumentare di due unità la pianta organica del personale di cancelleria della pretura di Bergamo, riducendo di una unità la pianta organica della pretura di Venezia e quella della pretura di Trieste rispettivamente;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 658, con le successive variazioni è modificata — per la parte relativa agli uffici cui si riferisce — dalla tabella annessa al presente decreto.

Roma, addì 26 aprile 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1966
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 295

TABELLA

Personale di cancelleria addetto alle Preture

PRETURA	Dirigenti				Sottordine		TOTALI
	Cancelliere capo di tribunale di prima classe	Cancelliere capo di tribunale di seconda classe o cancelliere capo di pretura	Cancelliere capo di pretura	Cancelliere di prima o di seconda classe	Cancelliere capo di tribunale di seconda classe o cancelliere capo di pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	
Bergamo . .	—	1	—	—	3	6	10
Trieste	1	—	—	—	8	17	26
Venezia . . .	1	—	—	—	4	12	17
TOTALE . .	12	150	374	363	369	1.518	2.786

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

(5098)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Variazione alla pianta organica del personale di dattilografia di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1965, relativo alle piante organiche del personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari;

Ritenuta la necessità di aumentare di una unità la pianta organica del personale di dattilografia del Tribunale di Modena, sopprimendo il posto di dattilografo nella pianta organica della pretura di Trasacco;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di dattilografo nella pianta organica della pretura di Trasacco è soppresso.

Art. 2.

L'attuale pianta organica del personale di dattilografia del Tribunale di Modena è aumentata di una unità.

In tali sensi e per gli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono modificate le tabelle *B*, *C* e *D* annesse al decreto ministeriale 9 giugno 1965.

Roma, addì 26 aprile 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1966
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 275

(5099)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria capsule mg. 400 della specialità medicinale « Solciclina » della ditta Medicinali Washington di Milano. (Decreto di revoca n. 4010/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 marzo 1962, con il quale veniva registrata al n. 18062-*A* la categoria 8 capsule × mg. 400 denominata « Solciclina » a nome della ditta Medicinali Washington, con sede in Milano, via Gadames n. 91, prodotta nella officina della ditta stessa;

Considerato che, la registrazione della suddetta categoria capsule è stata registrata a condizione che la stessa fosse sottoposta al controllo dopo registrazione;

Considerato che, i campioni prelevati dal commercio, sottoposti al controllo hanno presentato un contenuto non corrispondente alla composizione dichiarata:

a) fenossimetil-penicillina mg. 46 (calcolato mg. 150) trovato in quantità inferiore al 69,3%;

b) tetraciclina cloridrata mg. 171 (calcolato mg. 63) trovato in quantità superiore a mg. 180;

Considerato, inoltre, che la suddetta specialità nella categoria supposte, era stata sottoposta a controllo con esito negativo prima della registrazione e che, pertanto, la non corrispondenza al dichiarato è risultata in due controlli eseguiti in tempi diversi;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria capsule × mg. 400 della specialità « Solciclina » registrata al numero 18062-*A* a nome della ditta Medicinali Washington di Milano.

Il prodotto per il quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4941)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa stessa;

Ritenuta la necessità di modificare la discriminazione statistica « d », a pie' pagina, relativa alla voce di tariffa n. 04.04-C-I-b-2;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 maggio 1966, la discriminazione statistica « d », a pie' pagina, relativa alla voce di tariffa n. 04.04-C-I-b-2, è modificata come segue:

d
- 54 — formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 unità di conto per 100 kg.;
- 57 — formaggi a pasta erborinata;
- 58 — non nominati: Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano);
- 59 — non nominati: Pecorino;
- 61 — non nominati: Reggianito, compresi i formaggi non specificati nella sottovoce 04.04-C-I, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 %, in peso, della materia non grassa;
- 62 — non nominati: Cheddar;
- 65 — non nominati: Chester.
- 67 — non nominati: Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel - e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce 04.04-C-I, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 %, in peso, della materia non grassa;
- 70 — non nominati: Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce 04.04-C-I, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 %, in peso, della materia non grassa;
- 74 — non nominati: altri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro: PRETI

(4598)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Autorizzazione alla Società « Italfid - Italiana Fiduciaria S.p.A. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società « Italfid - Italiana Fiduciaria S.p.A. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società « Italfid - Italiana Fiduciaria S.p.A. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(4838)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, concesse alla officina farmaceutica della ditta Piero Bozzalla S.p.A., sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 ottobre 1951 ed in data 4 marzo 1957, n. 827, con i quali la ditta Piero Bozzalla S.p.A. fu autorizzata ad attivare in Torino, via Prarostino, n. 10, una officina farmaceutica per la produzione, rispettivamente, di specialità medicinali chimiche e delle seguenti specialità medicinali biologiche, già regolarmente registrate:

1) Hirudex, fiale;
2) Panamide, confetti;
3) Metiorema, confetti;

Visto l'atto notarile in data 27 settembre 1965 per notaio Piero Bourlot, registrato a Torino il 29 settembre 1965 al n. 19362, Atti pubblici, con il quale l'Assemblea straordinaria della S.p.A. Piero Bozzalla ha deliberato la fusione della Società stessa con S.p.A. Laboratori Delalande mediante incorporazione della prima nella secanda con conseguente assunzione da parte dell'incorporante Società per azioni Laboratori Delalande di tutte le attività della Società incorporanda;

Vista la comunicazione in data 21 ottobre 1965, con la quale l'amministratore della Società per azioni Piero Bozzalla ha dichiarato di voler rinunziare in conseguenza della fusione di cui sopra, alle autorizzazioni concesse alla officina farmaceutica della ditta medesima con i decreti commissariali sopracitati;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta Piero Bozzalla S.p.A. le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, concesse alla propria officina farmaceutica sita in Torino, via Prarostino numero 10, con i decreti commissariali in data 30 ottobre 1951 e 4 marzo 1957, n. 827.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4940)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1966.
Rese in olio greggio di alcuni tipi di semi oleosi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

Decreta:

Articolo unico

Le rese in olio greggio del seme di girasole con guscio proveniente dalla Jugoslavia e del seme di sesamo bianco e/o giallo proveniente dall'Alto Volta e dalla Repubblica Centro Africana sono stabilite come appresso:

TABELLA A

Resa in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi importati dall'estero.

SEMI OLEOSI	PROVENIENZA	ESTRAZIONE IN OLIO con solvente kg	ESTRAZIONE IN OLIO a pressione kg
Girasole con guscio	Jugoslavia	35	33
Sesamo bianco e/o giallo	Alto Volta	47	45
	Repubblica Centro Africa	47	45

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 7 giugno 1966

Il Ministro: PRETI

(5116)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » e di « Clinica delle malattie nervose e mentali » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, sono vacanti le cattedre di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » e di « Clinica delle malattie nervose e mentali », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5083)

Revoca della vacanza della cattedra di « Astronomia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

L'avviso di vacanza della cattedra di « Astronomia » presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 29 aprile 1966, è revocato.

(5084)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 12 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1966, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 119, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal prof. Alfredo Fragomeni in data 12 dicembre 1964, avverso la decisione 3 luglio 1964 del provveditore agli studi di Catanzaro, reiettiva del suo gravame gerarchico concernente la decorrenza, ai fini giuridici ed economici, della supplenza per l'insegnamento tecnico-pratico conferitagli in data 14 marzo 1964, dal preside della Scuola media di Fabrizia (Catanzaro).

(4981)

Con decreto presidenziale del 12 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1966, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 118, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 6 febbraio 1964 dalla professoressa Maria Libera La Penna per l'annullamento della decisione della Commissione dei ricorsi, costituita in provincia di Caserta, reiettiva del suo gravame gerarchico proposto avverso la graduatoria provinciale degli aspiranti non abilitati all'insegnamento di lettere, per l'anno scolastico 1963-64.

(4982)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 19 luglio 1966 dall'Opera Nazionale Invalidi di Guerra - O.N.I.G., avverso la nota ministeriale del 18 giugno 1964, con la quale, in relazione all'istanza dell'invalido di guerra Mercato Gennaro intesa ad ottenere l'assunzione, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella categoria degli operai, veniva comunicato che « il desiderio... (del Mercato) viene tenuto presente per ogni eventuale possibilità.

(5058)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° aprile 1966 al 30 aprile 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso**

— **Paesi terzi.**

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,20	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	50,25	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe . . .	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	97,00 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	per kg	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	75,60	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	71,80	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks)	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*d*)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	30	- - - di tacchini	per kg	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	71,80	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
	35	- - ali	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (e)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia.								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	354,70 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (b)	18
ex 16.02-B-1		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili .	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (b)	21

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 50,00 per chilogramma.

(e) Ai « dorsi e colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(4610)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 17 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,25	624,20	624,25	624,205	624,24	624,24	624,25	624,20	624,24	624,25
$ Can.	579,51	579,65	579,35	579,65	579 —	579,50	579,70	579,50	579,50	579,50
Fr. Sv.	144,65	144,63	144,71	144,63	144,65	144,66	144,635	144,65	144,63	144,65
Kr. D.	90,33	90,34	90,28	90,335	90,30	90,32	90,345	90,35	90,34	90,33
Kr. N.	87,23	87,22	87,26	87,215	87,18	87,23	87,22	87,25	87,23	87,22
Kr. Sv.	121,02	121,01	121,04	121,025	121,05	121,03	121,03	121,05	121,01	121 —
Fol.	172,64	172,70	172,80	172,80	172,50	172,62	172,80	172,60	172,67	172,75
Fr. B.	12,54	12,54	12,5375	12,5350	12,535	12,54	12,53675	12,55	12,54	12,545
Franco francese	127,40	127,38	127,35	127,365	127,40	127,40	127,365	127,40	127,38	127,38
Lst.	1742,51	1742,05	1742 —	1742,25	1742 —	1742,55	1742,25	1742,55	1742,55	1742,35
Dm. occ.	155,88	155,90	155,90	155,885	155,85	155,87	155,89	155,85	155,88	155,87
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1725	24,15	24,16	24,171	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,72	21,78	21,72	21,73	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4140	10,42	10,41	10,409	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 17 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	107,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,227
1 Dollaro canadese	579,675
1 Franco svizzero	144,632
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,217
1 Corona svedese	121,027
1 Fiorino olandese	172,80
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	127,365
1 Lira sterlina	1742,25
1 Marco germanico	155,887
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,725
1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel comunicato del Ministero della marina mercantile « Estensione della disciplina del lavoro portuale alla rada di Baia » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1966, pagina n. 1294, al titolo ed al secondo rigo del comunicato stesso, in luogo di « rada di Baia », leggasi « porto di Baia ».

(5115)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 121-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 121-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Ughetta Franco Onorato, con sede in Casorate Sempione (Varese), via C. Battisti n. 12.

(4865)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 393-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 393-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Meda Luigi, con sede in Milano, corso Lodi n. 24.

(4866)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/672 del 27 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno con annesso fabbricato, sito in Montescaglioso strada S. Lucia, distinto in catasto alla particella 76-*a* del foglio n. 20, disposta dall'Amministrazione comunale di Montescaglioso e dal Consiglio provinciale di Matera, con deliberazioni, rispettivamente n. 89 del 31 agosto 1961 e n. 120 del 29 settembre 1961.

Il suddetto immobile sarà destinato alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Montescaglioso.

(4929)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare cooperativa di Montemarciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Montemarciano (Ancona), da parte della Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Jesi (Ancona) ed alla sostituzione di quest'ultima nello sportello dell'incorporanda in Montemarciano (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 28 novembre 1965 e 20 febbraio 1966 dalle assemblee dei soci della Banca popolare cooperativa di Montemarciano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Montemarciano (Ancona) e dalla Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Jesi (Ancona);

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare cooperativa di Montemarciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Montemarciano (Ancona), da parte della Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Jesi (Ancona);

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Montemarciano (Ancona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1966

Il Governatore: CARLI

(5113)

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di San Paolo Albanese (già Casalnuovo Lucano) e Pietragalla (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di San Paolo Albanese (già Casalnuovo Lucano) e Pietragalla (Potenza) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di San Paolo Albanese (già Casalnuovo Lucano) e Pietragalla (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1966

Il Governatore: CARLI

(5114)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto, e quello in data 24 novembre 1965, con il quale il prof. Flaminio Franchini è stato nominato membro della Commissione medesima in sostituzione del prof. Vittorio Bachelet;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese e tedesco) prevista dal programma di esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di tre docenti per le lingue medesime;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 26 maggio 1966, n. 101742;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Imeroni Kossier prof. Anita: per la lingua tedesca;
Moretti Villelli prof. Hesperia: per la lingua francese;
Ferri prof. Alfonso: per la lingua inglese.

Spetta ai sopraindicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1966

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1966
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 36

(5125)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per soli titoli, per il conferimento di otto posti, ai fini del passaggio anticipato, degli insegnanti di educazione fisica alla 4ª classe di stipendio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n 831;
Considerato che al 1° ottobre 1965, trentatre insegnanti di educazione fisica si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento della prescritta anzianità per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

Considerato che, in base al disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 della citata legge 13 marzo 1958, n. 165, i posti da mettere a concorso, per il passaggio anticipato alla detta classe, sono otto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto il concorso per merito distinto, per soli titoli, per il conferimento di otto posti, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti di educazione fisica, con effetto dal 1° ottobre 1965, alla 4ª classe di stipendio della carriera di cui alla tab. *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e modificata dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli insegnanti di ruolo di educazione fisica che, alla data del 1° ottobre 1965, sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova. Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma, per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, non possono fruire del medesimo beneficio, per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per un anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta legale, deve pervenire, con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo, numero 165, di 100 (cento) punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1965.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione, con profitto, a corsi di oggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione, in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Graduatorie-effetti

Al termine delle operazioni di concorso la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una valutazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 6.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 3, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia cui si riferisce il concorso;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1965 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina in ruolo;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1965;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1965 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato, rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65 nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal Provveditore agli studi, su carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intendono avvalersi dei benefici bellici previsti dall'art. 2 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco in duplice copia dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1965, debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri e uffici;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta

Art. 7.

Disposizioni finali

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei Provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1965 (art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743).

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito ed all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1966
Registro n. 45 Pubblica istruzione, foglio n. 393

(4820)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 31 marzo 1966 registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1966, registro n. 12, foglio n. 53, che approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

(5105)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1148 del 15 marzo 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1964;

Visto il successivo proprio decreto n. 613 del 2 febbraio 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Menicucci Elsa	punti 66,42	su 120
2. Marzella Teresa	» 61,24	»
3. Musolino Giulia	» 59,49	»
4. Spinosa Civita	» 59,364	»
5. D'Alonzo Adele	» 58,99	»
6. Sferragatta Bruna	» 58,938	»
7. Pepe Giovanna	» 56,472	»
8. Candian Ida	» 52,53	»
9. Chirivì Silvana	» 45,120	»
10. Fusco Ascenza	» 42,480	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Latina, addì 28 maggio 1966

Il medico provinciale: MELE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1148 del 15 marzo 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1964;

Visto il successivo proprio decreto n. 613 del 2 febbraio 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il successivo proprio decreto n. 2491 del 28 maggio 1966 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958. n 296;

Decreta:

La seguente candidata:

Menicucci Elsa;

è dichiarata vincitrice del concorso per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Gaeta bandito con decreto di questo Ufficio n. 1148 del 15 marzo 1965. in premessa narrativa indicato.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Latina addì 28 maggio 1966

Il medico provinciale: MELE

(4919)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.